



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**92
24/12/2024**

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, RAZZI E MORTARETTI) CON EFFETTO DI SCOPPIO IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2025

PREMESSO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare la festività di Capodanno con l'utilizzo di materiali e articoli pirotecnici, petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo essendo spesso questi artifici pirotecnici, anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, dotati di un potenziale rischio per la salute tale da provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- in conseguenza di tali pratiche, si possono determinare effetti negativi per la quiete pubblica, la sicurezza, l'incolumità delle persone e degli animali da affezione;
- l'uso improprio di tali prodotti minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali, esponendo altresì ai medesimi rischi l'ambiente urbano inteso sia come l'insieme materiale dei beni pubblici e privati;

Dato atto che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell'ambiente urbano in tutte le aree pubbliche, vie e piazze ove maggiormente si concentrano le persone in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare – in via generale ed assoluta – la commercializzazione sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti per i quali è consentita la vendita al pubblico;

RITENUTO pertanto necessario vietare, per esigenze di sicurezza urbana, soccorso e incolumità pubblica, l'accensione e il lancio di articoli pirotecnici con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti) nelle aree del territorio comunale (come il Centro Storico e/o il centro delle frazioni) maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche, sociali, economiche e religiose, più diffusa è la frequentazione da parte dei cittadini;

Considerato inoltre che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel recente passato non siano stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di detti articoli pirotecnici, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, a lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue

adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli artt. 650, 659 e 703 del c.p.;

VISTO il decreto Legge 20/02/2017, n. 14, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 ed in particolare gli artt. 4 "Sicurezza urbana" e 8 "modifiche al testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTI gli artt. 50, c. 5 e 7 bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la Legge n.689/1981;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

ORDINA

dalle ore 14:00 del 30/12/2024 fino alle ore 24:00 del 01/01/2025, il divieto di utilizzo e accensione di artifici esplodenti in genere, con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti) nelle aree del territorio comunale (come il Centro Storico e/o il centro delle frazioni) maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche, sociali, economiche e religiose, più diffusa è la frequentazione da parte dei cittadini;

DÀ ATTO

- che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e, se commesse nelle vicinanze di animali o di aree destinate allo sgambamento dei cani, aree gioco per bambini, parchi e piazze, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fatto salvo, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- che la presente Ordinanza non dispone riguardo alle medesime categorie e tipologie di prodotti pirotecnici quando abbiano solo effetto di luce e/o di colore;
- che all'accertamento delle violazioni, in conformità ai contenuti di cui agli articoli. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981, consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi;
- che la presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei trasgressori ai fini del risarcimento di ogni eventuale arrecato danno a persone o cose;
- che il Comune di Magenta è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - alla Prefettura di Milano;
 - alla Questura di Milano;
 - al Comando Polizia Locale;
 - al Comandante la Stazione Carabinieri di Magenta;
 - al Comandante la Compagnia Guardia di Finanza di Magenta;
 - al Comandante la Sezione Polizia Stradale di Magenta;

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune dandone adeguata pubblicizzazione;
- Che Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio e la Polizia Locale sono incaricate della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nelle seguenti modalità:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.

Il Sindaco

LUCA DEL GOBBO / ArubaPEC S.p.A.